



COMUNE DI CARMIANO
(Provincia di Lecce)

**Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di Commissione straordinaria
con poteri di Consiglio n... del**

INDICE	
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 - Disposizioni comuni	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 - Autorizzazioni	7
Articolo 6 - Anticipata rimozione	8
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	8
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	9
Articolo 10 - Presupposto del canone	9
Articolo 11 - Soggetto passivo	10
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	10
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	11
Articolo 15 – Dichiarazione	11
Articolo 16 - Pagamento del canone	12
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	12
Articolo 18 - Accertamento	13
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	13
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	14
Articolo 21 - Riduzioni	15
Articolo 22 - Esenzioni	15

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
<i>Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni</i>	16
<i>Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni</i>	16
<i>Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette</i>	16
<i>Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni</i>	17
<i>Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni</i>	17
<i>Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo</i>	18
<i>Articolo 29- Riduzione del diritto</i>	18
<i>Articolo 30- Esenzione dal diritto</i>	18
<i>Articolo 31- Pagamento del diritto</i>	19
<i>Articolo 32- Norme di rinvio</i>	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
<i>Articolo 33 – Disposizioni generali</i>	19
<i>Articolo 34 – Presupposto del canone</i>	20
<i>Articolo 35 - Soggetto passivo</i>	20
<i>Articolo 36 - Funzionario Responsabile</i>	20
<i>Articolo 37 - Atti di concessione e autorizzazione</i>	21
<i>Articolo 38 - Tipi di occupazioni</i>	21
<i>Articolo 39 - Occupazioni abusive</i>	22
<i>Articolo 40 - Domanda di occupazione</i>	23
<i>Articolo 41- Istruttoria e rilascio della concessione</i>	24
<i>Articolo 42 - Titolarità della concessione e obblighi del titolare del Provvedimento</i>	27
<i>Articolo 43 -Subentro nella concessione</i>	28
<i>Articolo 44 - Rinnovo, proroga e rinuncia disdetta</i>	29
<i>Articolo 45 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio</i>	29
<i>Articolo 46 - Decadenza, revoca ed estinzione della concessione</i>	30
<i>Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	31
<i>Articolo 48 - Classificazione delle strade</i>	32
<i>Articolo 49 - Criteri di determinazione del canone</i>	32
<i>Articolo 50- Modalità di applicazione del canone</i>	32
<i>Articolo 51 - Esenzioni</i>	32
<i>Articolo 52 -Riduzioni del canone</i>	34

Articolo 53 -Particolari tipologie di occupazione	34
Articolo 54 - Versamento del canone	41
Articolo 55 - Rimborsi	42
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	42
Articolo 57 - Sanzioni, indennità ed interessi	42
Articolo 58 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	43
CAPO V – CANONE MERCATALE	44
Articolo 59 – Disposizioni generali	44
Articolo 60 – Presupposto del canone	44
Articolo 61 - Soggetto passivo	44
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	45
Articolo 63 - Procedure di concessione e autorizzazione	45
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	45
Articolo 65 - Classificazione delle strade	45
Articolo 66 - Criteri di determinazione del canone	45
Articolo 67 - Occupazioni abusive	46
Articolo 68 - Agevolazioni ed esenzioni	47
Articolo 69 - Versamento del canone	47
Articolo 70 - Rimborsi	48
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva	48
Articolo 72 - Sanzioni, indennità ed interessi	48
Articolo 73 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	49
Articolo 74 - Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione	50

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone occupazione spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Qualora il Comune abbia affidato in concessione il servizio oggetto del presente regolamento, le parole Comune, Uffici Comunali, sono da leggersi come affidatario della gestione del canone.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Carmiano appartiene alla classe Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, delimitati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs.285/1992 – Codice della Strada.
2. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata;
 - la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, un esercizio commerciale e una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario/funzionari cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti:
 - a) plance di piccolo formato (0,50 x 0,30 ml; 0,70 x 0,35 ml);
 - b) plance di medio formato (0,70 x 1,00 ml; 1,00 x 2,00 ml);
 - c) plance di grande formato (3,00 x 2,00 ml; 4,00 x 3,00 ml; 6,00 x 3,00 ml)

Le plance di tipologia a), sovente incastrate all'interno di transenne parapetonali o altri manufatti simili, possono essere realizzate esclusivamente entro gli spazi e secondo le modalità meglio previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Le plance di medio formato di cui alla precedente lettera b), solitamente installate a cura del Comune e quindi di proprietà comunale, sono eminentemente dedicate alla comunicazione istituzionale ed alla propaganda elettorale. Se ne prevede a tal fine l'installazione minima di n. 120 del formato 1,00 x 2,00 ml e di n. 32 del formato 0,70 x 1,00 ml per un totale di 262,40 mq di superficie espositiva complessiva, di cui un terzo da ubicare nel territorio della frazione di Magliano, come meglio indicato nelle tavole del citato Piano generale degli impianti pubblicitari.

Le plance di grande formato di cui alla precedente lettera c) possono essere installate a cura dell'Amm.ne Com.le oppure di privati appositamente autorizzati, fino alla concorrenza complessiva di almeno 144 mq di superficie espositiva e non superiore a 216 mq.

3. Sono vietati i seguenti impianti:
 - impianti ricadenti nelle zone omogenee "A" del vigente strumento urbanistico comunale o in aree (comunque denominate) strettamente connesse al "centro storico" di Carmiano e di Magliano;
 - impianti di formato non rientrante in nessuno di quelli elencati alle lettere a), b) e c) del comma 2;
 - impianti che, seppur di formato standard, vengano collocati in spazi non previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari;
 - impianti che, per sopravvenute esigenze di carattere sociale, ovvero di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero di valutazioni sulla viabilità e sul traffico, non risulti \no autorizzabili, anche se originariamente ricadenti in siti indicati quali idonei dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. Chiunque quindi intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le pubblicità a carattere annuale: • almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
 - b) per le pubblicità a carattere temporaneo: • almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.
4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.
 - d) forme di diffusione pubblicitaria carattere temporaneo con durata sino a 90 giorni possiamo prevedere eventuali altre situazioni
5. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c) la durata dell'autorizzazione;
 - d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.
6. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

7. Il provvedimento autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
8. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione, proponendo all'amministrazione una richiesta.
9. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle case di cura e di riposo. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati. La pubblicità sonora, in forma fissa o ambulante, quando non è vietata da norme di legge o sovraordinate, può essere effettuata soltanto durante gli orari seguenti:
 - nel periodo di vigenza dell'ora legale: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
 - nel periodo di vigenza dell'ora solare dalle 9.00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00
2. E' consentita la distribuzione e non il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, previa autorizzazione da parte del Comune. E' vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni che si protraggono oltre il limite della scadenza, e quelle eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
4. La pubblicità abusiva, rilevata da verbale della Polizia Municipale, o dal pubblico ufficiale competente, è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto ed il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, rilevano tutte le facce che compongono i mezzi pubblicitari; il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci

vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua, che per i Comuni con oltre 10.000,00 e fino a 30.000,00 abitanti è pari ad € 40,00 e della tariffa standard giornaliera che per i Comuni con oltre 10.000,00 e fino a 30.000,00 abitanti è pari ad € 0,70 di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera d) del precedente comma, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Comunale, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica l'Ufficio competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento.

5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, salvo l'obbligo di comunicare la nuova ubicazione.
7. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 o secondo le modalità stabilite dall'art. 2bis del D.L. n. 193/2016
2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari è soggetto al pagamento per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione; per la diffusione di messaggio annuale, avente inizio in corso d'anno, per il primo anno di applicazione l'importo viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in 4 rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, ed il 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa prevista per la specifica fattispecie per i metri quadrati e per i giorni di diffusione del messaggio.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione

abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
5. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 10 euro

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. L'omesso versamento dell'avviso comporta la decadenza della concessione. Tale decadenza determina che la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerati abusivi e come tali soggetti alle applicazioni del caso.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.
6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Pubblicità ordinaria – Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato e fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento; per quella di superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
6. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per 5

8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di circa 440 metri quadrati. Di questi il 60% è destinato ad affissioni non commerciali e il 40% ad affissioni commerciali.
3. Ai fini degli adempimenti di legge previsti in materia di comunicazione istituzionale e di propaganda elettorale, il Comune si impegna a reperire nell'ambito del proprio territorio almeno 120 impianti da 2 ml x 1 ml cadauno ed almeno 32 impianti da 1 ml x 0,70 ml, per una superficie complessiva dunque non inferiore a 262,40 mq, di cui un terzo da ubicare nella frazione di Magliano.
4. Si prevede l'istallazione di ulteriori plance per l'affissione esclusiva per l'affissione di annunci mortuari secondo le modalità meglio esplicitate nel Piano generale degli impianti.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carmiano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante espletamento di apposita procedura, la possibilità di collocare ovvero di gestire sul territorio comunale impianti pubblicitari di piccolo, medio o grande formato per l'affissione diretta di manifesti e simili, anche per conto terzi.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, modalità di rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 25 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019¹, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento. Nel caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno con applicazione automatica della rivalutazione in base alla variazione media annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) manifesti mortuari di partecipazione;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Carmiano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- g) gli annunci mortuari della famiglia del defunto effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese per onoranze funebri) senza utilizzare il servizio comunale ed in appositi spazi.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 o secondo le modalità stabilite dall'art. 2bis del D.L. n. 193/2016

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina il canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge. 160/2019 il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente Capo o da altre norme vigenti. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione in caso di occupazioni d'urgenza
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o lo rendano necessario, il Funzionario competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Gli atti di concessione e autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Detti atti hanno valore di permessi ai sensi delle norme del Codice della Strada, ma non si sostituiscono in alcun modo agli eventuali permessi edilizi necessari ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o titolare di autorizzazione per il tempo della durata della stessa.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
12. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 34 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione di qualsiasi natura, anche abusiva o senza titolo, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree soggette a diritti demaniali ovvero di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività.
3. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell'area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta

Articolo 35 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero, in mancanza, all'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione ovvero, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Fatte salve le competenze del Suap, tali funzioni sono attribuite al Responsabile competente per i tributi, ove non diversamente specificato

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Atti di concessione e autorizzazione

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. È stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per le occupazioni relative ai servizi di rete: la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente

Articolo 38 - Tipi di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Codice della Strada
 - b) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità
2. Nei casi previsti dal presente Capo, per le occupazioni permanenti, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
5. Si considerano occupazioni occasionali:
 - a. le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata fino a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni di durata fino a 4 ore per operazioni di trasloco, autospurgo, rifornimento di combustibili o carburante e manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi
6. Si considerano occupazioni d'urgenza quelle occupazioni che si rendono necessarie occasionali in casi di forza maggiore, motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose: in tali circostanze, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione ma in ogni caso, dandone immediata comunicazione e prova al Comando di Polizia Locale. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di urgenza, l'occupazione si considera abusiva. L'occupazione d'urgenza non può avere una durata superiore a sette (7) giorni.

Articolo 39 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Sono altresì abusive
 - a) le occupazioni d'urgenza per cui non sia stata presentata istanza in sanatoria entro nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento o qualora si accerti l'insussistenza delle ragioni di urgenza
 - b) le occupazioni per le quali il subentrante non provveda ad attivare entro sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, rileva la violazione con apposito processo verbale di contestazione, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Codice della Strada, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque (5) giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Capo connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
8. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento
9. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 57

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve presentare una apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere presentata entro e non oltre trenta (30) giorni antecedenti la data richiesta di inizio dell'occupazione, fatta eccezione per:
 - a) tutte le occupazioni d'urgenza, per le quali le domande devono essere presentate nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento;
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale e per raccolta firme e fondi, propaganda, scopi assistenziali e politici, per le quali le domande devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione;
 - c) domande per occupazioni occasionali, le quali devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione; qualora le occupazioni da effettuare per le suddette finalità interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al periodo precedente, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità al Comando di Polizia Locale.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore: qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
 6. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio, quali planimetrie dell'area interessata, elaborati scriptografici illustranti l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, ecc
 7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000.
 8. La procedura descritta nei precedenti commi si applica anche in caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, nonché per ottenere la proroga e il rinnovo delle occupazioni esistenti: in caso di rinnovo o proroga delle occupazioni temporanee è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
 9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
 10. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.

Articolo 41- Istruttoria e rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione, relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per tutte le attività produttive in aree pubbliche o di uso pubblico, vengono presentate tramite il portale Impresainun.gov.it. Successivamente vengono trasmesse all'Ufficio comunale competente in funzione della tipologia di occupazione per l'istruttoria, il calcolo del canone e per il rilascio della concessione. Le pratiche non si configurano come procedimenti assegnati al SUAP, che li gestisce unicamente con finalità di miglioramento del servizio agli utenti, per cui non è richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, né il versamento dei diritti SUAP, in quanto gli importi dovuti risultano assolti dal pagamento del canone. La concessione rilasciata dall'Ufficio competente costituirà l'atto che conclude anche il procedimento SUAP.
2. Le domande di occupazione diverse da quelle indicate al precedente comma vengono presentate, anche con modalità telematiche, all'Ufficio Protocollo e trasmesse

all'Ufficio competente per l'istruttoria, per il calcolo del relativo canone e per il rilascio della concessione.

3. Qualora il responsabile del procedimento accerti la mancanza degli elementi ritenuti necessari per l'istruttoria, comunica all'istante la necessità di integrazione assegnando un termine non inferiore a dieci (10) giorni, con interruzione dei termini del procedimento. La stessa comunicazione in caso di mancato riscontro da parte dell'istante nel termine assegnato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
4. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
5. Il responsabile del procedimento una volta verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza.
6. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.
7. Il responsabile del procedimento acquisisce direttamente le certificazioni e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici
8. Qualora il responsabile del procedimento accerti la sussistenza di cause di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, ne dà avviso all'istante. Detto avviso vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni, ad eccezione di:
 - a) occupazioni d'urgenza
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale e per raccolta firme e fondi, propaganda, scopi assistenziali e politici, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni;
 - c) occupazioni occasionali per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni, ad eccezione delle occupazioni che interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli e per le quali deve essere emessa ordinanza modifiche alla viabilità, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di dieci (10) giorni
10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.
11. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal comma 24.
12. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario del canone corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione e previo versamento da parte del richiedente del canone previsto nonché di un deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
13. L'ammontare del deposito cauzionale di cui sopra è stabilito dal Settore Lavori Pubblici tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, dell'entità dei lavori, della possibile compromissione e dei costi per la riduzione in pristino stato del luogo. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Settore Lavori Pubblici della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
 14. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto depositi cauzionali, fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
 15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione.
 16. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
 17. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. L'atto di concessione deve contenere almeno i seguenti punti:
 - a) il numero progressivo
 - b) la data del rilascio
 - c) gli elementi indicativi della concessione
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - e) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - g) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 42
 18. La concessione o l'autorizzazione viene sempre rilasciata
 - a) a termine, di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali e comunque fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dal Codice della Strada
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
 19. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza e nei casi in cui è prevista la presentazione di una dichiarazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sullabase dell'istanza.
 20. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

21. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
22. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Capo e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
23. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Settore che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Settore che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.
24. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al quindici (15) per cento del canone con un limite massimo di cento (100) euro che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
25. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Comando di Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
26. Per tutte le occupazioni d'urgenza le domande presentate all'Ufficio Protocollo, nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento, vengono trasmesse all'Ufficio Polizia Municipale per il rilascio del parere e contestualmente al Settore competente il quale provvederà al rilascio della concessione per occupazione suolo pubblico d'urgenza, munito del parere dell'Ufficio Polizia Municipale, che deve essere rilasciato entro tre (3) giorni dalla data della trasmissione della domanda. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
27. L'occupazione d'urgenza non può avere una durata superiore a sette (7) giorni. Qualora per completare i lavori si renda necessario occupare oltre i sette (7) giorni già autorizzati per rimuovere l'urgenza, dovrà essere presentata domanda di occupazione temporanea.

Articolo 42 - Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) contestualmente al giorno di inizio dei lavori presentare la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 a Settore competente

per l'edilizia, facendo espresso riferimento alla concessione di occupazione rilasciata

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata; qualora non provveda, vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale
 - c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste;
 - g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione
 - h) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - i) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - j) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
3. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dallo stesso Codice e dal relativo regolamento di esecuzione e di attivazione; in ogni caso resta l'obbligatorietà per l'occupazione di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni

Articolo 43 -Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 40. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a

favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 44 - Rinnovo, proroga e rinuncia disdetta

1. Il titolare dell'atto di concessione per occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico può richiedere il rinnovo o la proroga del provvedimento medesimo.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dal precedente articolo 40 almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno sette (7) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
3. Solo per le occupazioni temporanee il concessionario potrà ottenere la proroga presentando apposita istanza accompagnata dalla sola dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata che attesti che nessun cambiamento è avvenuto rispetto alla situazione precedentemente autorizzata. 5. Non si dà corso alla proroga della concessione qualora non risulta assolto l'adempimento
4. La concessione verrà rinnovata o prorogata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da comprovate causa di forza maggiore.

Articolo 45 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni sopravvenute di interesse pubblico o nel caso non siano più rispettati i requisiti previsti o le condizioni stabilite per occupare il suolo pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto alla riduzione o al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi
3. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni, di sospendere o revocare definitivamente, a suo insindacabile giudizio, le concessioni rilasciate, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Capo che ne ammettono la modifica o la disdetta

Articolo 46 - Decadenza, revoca ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il mancato rispetto, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta (30) giorni, per le concessioni permanenti, e quindici (15) giorni, per le concessioni temporanee, termini decorrenti dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Funzionario Responsabile del canone comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci (10) e non superiore a venti (20) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Funzionario Responsabile ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni.
4. In caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31, 34 e 37 del DPR n. 380/01, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

6. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.
7. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 - d) la rinuncia del concessionario
8. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è di €. 40,00= (articolo 1, comma 826 della legge n. 190/2019)
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è di €. 0,70= (articolo 1, comma 827 della legge n. 190/2019)
3. Sulla base delle tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2, è determinato il canone da corrispondere.
4. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati
 - a) classificazione delle strade
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore
 - c) durata dell'occupazione
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno
6. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €. 1,50= per utente e comunque per un importo non inferiore ad €. 800,00= (articolo 1, comma 831 della legge n. 190/2019)

Articolo 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è considerato Zona Unica.

Articolo 49 - Criteri di determinazione del canone

1. Le occupazioni permanenti, ossia le le occupazioni del suolo pubblico di carattere stabile (24 ore su 24 ore) ed aventi durata pari o superiore ad un anno sono assoggettate alla tariffa standard annua prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, in ragione della superficie occupata e indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare ed a ciascuno corrisponde un'autonoma obbligazione. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata alla tariffa standard annua ridotta del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee ossia le le occupazioni del suolo pubblico non aventi carattere stabile, di durata inferiore ad un anno ovvero ricorrenti per più annualità, sono assoggettate alla tariffa standard giornaliera, prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe
4. Per le occupazioni temporanee il canone è rapportato al numero dei giorni di occupazione, in ragione della superficie occupata
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20
 - dalle 20 alle 7 del giorno successivo

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Le sporgenze e gli aggetti sono misurati a filo muro
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 51 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone (articolo 1, comma 832 e 833 della legge n. 190/2019):
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica

- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola
 - i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap
 - le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti
2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 821 lettera f) della legge n. 190/2019;
- le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti
 - le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità e per un massimo di tre anni dalla data di accantieramento;
 - vasche biologiche;
 - le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 - le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, poggioli, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, grondaie, rilievi e stucchi ornamentali, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari
 - l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a venti (20) centimetri;
 - le occupazioni con infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile
 - le occupazioni temporanee non superiori a dieci (10) metri quadrati effettuate da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici non comportanti attività di vendita o somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro (24) ore; la superficie eccedente è soggetta al pagamento del canone;
 - occupazioni realizzate da artisti di strada purché non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 2 ore
 - occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore
 - occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati e simili, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc)
 - le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote

- occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali formalmente è riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa dei privati

Articolo 52 -Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni, oltre a quelle più avanti previste per le particolari tipologie di occupazione:
 - per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa standard è ridotta del 60 per cento
 - per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa standard è ridotta dell' 80 per cento
 - per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento (più di due volte l'anno con regolarità e sistematicità)
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata
3. Per le occupazioni temporanee, si applica la seguente discriminazione oraria per fasce orarie:
 - 1/18 dell'importo giornaliero per ora di occupazione fra le ore 7 e le 20
 - 1/36 dell'importo giornaliero per ora di occupazione fra le ore 20 e le 7 arrotondandosi all'ora le frazioni di essa, per difetto o per eccesso alla mezz'ora.
4. La discriminazione oraria non si applica e il canone è dovuto nella misura fissa giornaliera per le occupazioni che, ancorché limitate a parte del giorno, si protraggano per più di tre giorni consecutivi o per oltre dieci giorni, benché non consecutivi
5. La superficie per le occupazioni permanenti e temporanee che eccede i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%
6. E' disposta applicazione della tariffa agevolata forfettaria di € 10,00 alle occupazioni relative ad eventi il cui ricavato viene totalmente devoluto in beneficenza ad associazioni riconosciute ONLUS o associazioni con attività specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, a meno che non sia inferiore il canone effettivo. Tale circostanza deve essere appositamente dichiarata al momento della richiesta
7. La Giunta Comunale ha la facoltà di riconoscere, per eventi di particolare rilievo e interesse sociale, culturale, a sostegno delle fasce sociali più deboli organizzati da circoli, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e ai fini di beneficenza, una riduzione fino al novanta (90) per cento del canone per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 53 -Particolari tipologie di occupazione

Occupazioni di suolo pubblico per lavori edili

Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenza, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme stabilite dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare i lavori edili, installazioni ingombranti o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento edilizio

Le occupazioni occasionali con ponti, steccati e simili, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc) e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette all canone ove si tratti di occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore. Di tale situazione va data comunicazione alla Polizia Municipale.

Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino.

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è quella giornaliera, anche se di durata superiore all'anno.

Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Fatte salve le competenze del Suap, le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di edilizia privata

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

L'installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione ed impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del SUAP

Occupazione del sottosuolo con serbatoi

Le occupazioni di sottosuolo pubblico con serbatoi vengono assoggettate al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto per serbatoi con capacità non superiore a tremila litri: per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (articolo 1, comma 829 della legge 160/2019)

Fatte salve le competenze del Suap, le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di edilizia privata

Occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo del territorio comunale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Per l'occupazione del sottosuolo o del soprassuolo del territorio comunale, con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso

l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a euro 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato con autodichiarazione da inviare al Comune, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione ed al pagamento del canone

L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente
- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata minima 6 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

Il canone relativo alle concessioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è pari alla tariffa standard aumentata del 500 per cento: per le occupazioni rilasciate su edifici pubblici, il canone come sopra determinato è aumentato di un ulteriore 50 per cento. Restano in vigore le tariffe relative alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla loro cessazione.

Per l'installazione temporanea degli impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 500 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste per le occupazioni temporanee.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Fatte salve le competenze del Suap, le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di edilizia privata

Occupazione dello spettacolo viaggiante

Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere

temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura
- balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni
- teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti
- circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalle specifiche norme di riferimento.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante presentata comprende la richiesta di concessione di suolo pubblico

L'attività di spettacolo viaggiante è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza e del Codice della Strada

La superficie computabile ai fini del canone, è quella risultante nell'atto di autorizzazione.

Le superfici utili ai fini del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 40% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 20% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Fatte salve le competenze del Suap, le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di pubblici spettacoli.

Passi carrabili e accessi a raso

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Codice della Strada

Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio deve produrre apposita richiesta

Le occupazioni con passi carrabili o con accesso a raso regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettate al canone.

Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si

dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta del 70 per cento; qualora venga richiesta, ricorrendone i presupposti, l'occupazione dell'intero spazio antistante sino al limite opposto della carreggiata stradale (se di larghezza comunque non superiore a 6 metri lineari, al netto di banchine o marciapiedi) la tariffa standard è ridotta del 50 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 50 per cento

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Il versamento del canone non comprende gli oneri per l'acquisto e l'affissione del cartello segnaletico previsto dal Codice della Strada, che restano a carico dell'occupante.

Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di edilizia privata

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Fatte salve le competenze del Suap, le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di edilizia privata.

Occupazione per contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata porta a porta devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.

È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori anche carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico.

L'utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire pareri dei servizi competenti. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro trenta (30) giorni.

L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore con divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo
- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione con particolare riferimento all'articolo 25 comma 3 del Codice ed all'art. 68 del Regolamento
- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

oltre ad eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;

È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta porta a porta

I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura.

L'utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.

Le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore competente in materia di raccolta dei RSU.

Esposizione merci fuori negozio

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti alla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Tali occupazioni sono soggette al canone giornaliero

Occupazione con elementi di arredo

Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi

La domanda deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima

Occupazioni per traslochi, rifornimento di combustibili e autospurghi

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Chi, in occasione di un trasloco, occupazione di autospurghi o per il rifornimento di combustibili abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico, deve presentare istanza almeno sette (7) giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Per le occupazioni da effettuare per le suddette finalità, qualora interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al primo periodo, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità all'ufficio competente.

Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta (60) minuti sono esenti dal canone.

L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Le funzioni per l'istruttoria delle istanze, il calcolo del canone ed il rilascio della concessione sono attribuite al Responsabile del Settore della Polizia Locale.

Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Occupazioni per attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale

Occupazione dei pubblici esercizi di somministrazione

Per le occupazioni realizzate da funzionali alle attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 ed all'articolo 38 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 si applicano specifici regolamenti

Occupazione di artisti di strada

Le occupazioni di coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore

(giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS sono esenti dal canone purchè non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 2 ore

Articolo 54 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee con concessione o autorizzazione ultrannuale va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato, di norma in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, che contiene la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a Euro 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre sempreché la scadenza della concessione o autorizzazione sia successiva ai predetti termini.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone dev'essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre , qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ~~ovvero di rinnovo~~ il versamento per l'intero importo o per l'importo della prima rata, quando consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione, anche a titolo provvisorio, della titolarità della concessione o dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subentro da parte del nuovo occupante
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
7. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale
8. Per le rate la cui scadenza coincida con giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 57 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati

da eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

Articolo 55 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale
4. Non si procede a rimborso per somme inferiori a €. 10,00=

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica di tale entrata, all'accertamento, alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, all'irrogazione delle relative sanzioni ed all'applicazione delle indennità e della sanzione per occupazioni abusive con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune e l'affidatario della gestione del canone hanno diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.

Articolo 57 - Sanzioni, indennità ed interessi

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dall'art.1, comma 821, della Legge n. 160/2019
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano altresì applicazione gli interessi legali, considerando ogni singola scadenza una autonoma obbligazione
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Capo si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
 - b) per le occupazioni realizzate abusivamente ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada
4. L'indennità e la sanzione di cui al precedente comma nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva

5. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi al Funzionario competente o all'affidatario della gestione del canone
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 1, comma 796 della Legge n. 160/2019
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00=

Articolo 58 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ovvero a posteggi isolati o fuori mercato per l'esercizio del commercio o in occasione di fiere.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada.
3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, di cui alla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.
5. Ai fini del presente Capo si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione, di assegnazione giornaliera di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta) ovvero di autorizzazione temporanea, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate o in occasione di fiere, le assegnazione giornaliere di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta) e le concessioni o autorizzazioni temporanee per posteggi isolati o fuori mercato per l'esercizio del commercio sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone mercatale sono disciplinati dal presente Capo

Articolo 60 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Carmiano per l'esercizio del commercio nei mercati realizzati anche in strutture attrezzate o in occasione di fiere o mercati straordinari ovvero presso posteggi isolati fuori mercato
2. Lo svolgimento dell'attività di commercio esercitata in forma itinerante o su stalli di sosta per veicoli mobili nelle aree dove è consentito svolgere il commercio itinerante in deroga ai limiti di tempo, individuate ai sensi della normativa regionale in materia, non è soggetto alle disposizioni del presente Capo, qualora esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di commercio.

Articolo 61 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione ovvero, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Procedure di concessione e autorizzazione

1. Le procedure di concessione o di autorizzazione per i posteggi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono disciplinate in specifico Regolamento comunale che recepisce le disposizioni dettate dalla normativa regionale.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è di €. 40,00= (articolo 1, comma 841 della legge n. 190/2019)
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è di €. 0,70= (articolo 1, comma 842 della legge n. 190/2019)
3. Sulla base delle tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2, è determinato il canone da corrispondere.
4. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati
 - a) classificazione delle strade
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore
 - c) durata dell'occupazione
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è considerato Zona Unica.

Articolo 66 - Criteri di determinazione del canone

1. Il canone è determinato applicando la tariffa standard in base alla durata ed all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati
2. Per le occupazioni soprastanti la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al

pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Le sporgenze e gli aggetti sono misurati a filo muro

3. Le occupazioni permanenti – quelle cioè che si protraggono per l'intero anno solare - sono tali se effettuate con strutture fisse al suolo e sono assoggettate alla tariffa standard annua prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, in ragione della superficie occupata e indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare ed a ciascuno corrisponde un'autonoma obbligazione. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata alla tariffa standard annua ridotta del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
5. Le occupazioni temporanee - che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare - sono assoggettate alla tariffa standard giornaliera, prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe
6. La tariffa standard giornaliera è frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo di occupazione. Per le occupazioni superiori a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
7. Per le occupazioni temporanee il canone è rapportato al numero dei giorni di occupazione, in ragione della superficie occupata
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato. Il canone è rapportato a 7 ore di occupazione per singolo mercato. Il canone è dovuto in maniera anticipata per il numero dei mercati ricompresi nell'anno solare indipendentemente dal mancato svolgimento degli stessi per cause di forza maggiore (maltempo, etc).
9. Per le occupazioni nei mercati, oltre al canone, sono dovuti i costi per l'eventuale utilizzo delle reti idriche ed elettriche
10. Per le occupazioni in occasione di fiere o di mercati straordinari, è applicata una maggiorazione del 50% per cento sul canone complessivamente determinato. Il canone è rapportato a 7 ore di occupazione per singola fiera o mercato straordinario. Il canone è dovuto in maniera anticipata indipendentemente dal mancato svolgimento della fiera o del mercato straordinario per cause di forza maggiore (maltempo, etc).
11. La tariffa standard giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2

Articolo 68 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Non sono previste agevolazioni né esenzioni.
2. Qualora si verificano particolari situazioni di necessità, con provvedimento della Giunta Comunale possono essere disposte riduzioni, esenzioni o agevolazioni tariffarie

Articolo 69 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee con concessione o autorizzazione ultrannuale va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato, di norma in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, che contiene la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a Euro 200,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre sempreché la scadenza della concessione o autorizzazione sia successiva ai predetti termini.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone dev'essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 200,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo il versamento per l'intero importo o per l'importo della prima rata, quando consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione, anche a titolo provvisorio, della titolarità della concessione o dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subentro da parte del nuovo occupante
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il versamento del canone, commisurato all'intero anno tenuto conto del numero di giorni di mercato ricompresi nell'anno, deve essere effettuato, di norma in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 200,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
7. Per le occupazioni nei mercati effettuate per assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta), il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente

8. Per le occupazioni in occasione di fiere o di mercati straordinari, il canone è dovuto in maniera anticipata. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. In caso di assegnazione di posteggi liberi (spunta), il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente
9. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
10. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale
11. Per le rate la cui scadenza coincida con giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo
12. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 72 del presente Regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione
13. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
14. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale
4. Non si procede a rimborso per somme inferiori a €. 10,00=

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica di tale entrata, all'accertamento, alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, all'irrogazione delle relative sanzioni ed all'applicazione delle indennità e della sanzione per occupazioni abusive con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune e l'affidatario della gestione del canone hanno diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.

Articolo 72 - Sanzioni, indennità ed interessi

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere

generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dall'art.1, comma 821, della Legge n. 160/2019

2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano altresì applicazione gli interessi legali, considerando ogni singola scadenza una autonoma obbligazione
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Capo si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
 - b) per le occupazioni realizzate abusivamente ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada
4. L'indennità e la sanzione di cui al precedente comma nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva
5. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi al Funzionario competente o all'affidatario della gestione del canone
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 1, comma 796 della Legge n. 160/2019
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00=

Articolo 73 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il

trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

***Articolo 74 - Sospensione dell'attività di vendita,
decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione***

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Capo, il Funzionario responsabile ovvero l'affidatario della gestione del canone ne informa il Funzionario competente in materia di commercio su aree pubbliche che dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa oppure l'intera attività commerciale.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e/o di revoca dell'autorizzazione